



Dott. Giovanni Prudenzano

Consulente del lavoro - Consulente aziendale

Dott. Anna Monica Montanaro

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare 6/2019 del 05.07.2019

OGGETTO: OBBLIGO TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Ai gentili Clienti

Gentile Cliente,

l'art. 2 co. 1 del DLgs. 5.8.2015 n. 127 prevede **l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri** per la generalità dei soggetti passivi IVA **che effettuano operazioni di commercio al dettaglio o attività assimilate.**

La memorizzazione e la trasmissione dei dati in via telematica sostituiscono sia gli obblighi di registrazione dei corrispettivi, sia le modalità di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Il nuovo obbligo è entrato in vigore:

- dall'1.7.2019, per i commercianti al minuto e soggetti assimilati con volume d'affari superiore a 400.000,00 euro;

e sarà obbligatorio

- dall'1.1.2020, per tutti i soggetti che effettuano operazioni nell'ambito del commercio al minuto.

Prima del 01.01.2020, sarà comunque possibile installare gradualmente i nuovi registratori telematici senza che siano obbligatoriamente messi in servizio. Qualora i contribuenti volessero anticiparne l'avvio, quindi, anche prima del 1° gennaio 2020, dovranno obbligatoriamente adottare un'unica modalità di certificazione dei corrispettivi. Operativamente, non potranno utilizzare sia la modalità "elettronica" che quella cartacea, rappresentata dall'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale.

MODALITÀ OPERATIVE

L'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi potrebbe comportare l'acquisto di un nuovo registratore di cassa o l'adeguamento di quelli già in uso.

Sarà comunque messa a disposizione di tutti i contribuenti una procedura web completamente gratuita accessibile nella propria area riservata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, i soggetti passivi IVA tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, possono adempiere l'obbligo in argomento mediante la memorizzazione e la trasmissione telematica al sistema TS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

ESONERI

L'obbligo in esame, non si applicherà:

- Alle vendite di tabacchi, quotidiani e periodici, cessione di alcuni prodotti agricoli, vendite a distanza;
- Ai servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente e servizi di gestione e rendicontazione del relativo pagamento;
- Ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, e-commerce;
- Alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, se i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale;
- Alle operazioni collegate a quelle di cui sopra;
- Alle operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni qualora il trasporto sia internazionale.

Tali operazioni, continueranno a dover essere annotate nel registro dei corrispettivi.

A partire dall'inizio del 2020, sarà quindi abrogata la tenuta del registro dei corrispettivi.

In caso di mancata memorizzazione od omissione della trasmissione dei corrispettivi, così come in caso di trasmissione o memorizzazione di dati incompleti o non veritieri, si applica una **sanzione che va da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 2.000 euro.**

L'invito pertanto è quello di procedere alla verifica dell'apparato attualmente in possesso per valutarne la conformità alla trasmissione telematica.

Si consiglia, quindi, di contattare il proprio tecnico di fiducia che esegue attualmente le verifiche periodiche sul proprio misuratore fiscale al fine di valutare le varie offerte.

CREDITO IMPOSTA

Per l'acquisto del nuovo registratore di cassa è prevista la formazione di un credito di imposta pari al 50% della spesa sostenuta nei seguenti limiti:

- **Valore massimo del credito di imposta euro 250,00 nel caso di acquisto per registratore;**
- **Valore massimo del credito di imposta euro 50,00 nel caso di adeguamento per registratore.**

L'utilizzo del credito è tuttavia vincolata alla registrazione della fattura ed al pagamento della stessa tramite mezzi tracciabili (assegni bancari, assegni postali, circolari, addebito diretto, bonifici bancari/postali, carte di debito, carte di credito, ecc.).

Il credito in questione spettante è usufruibile tramite modello F24.

* * *

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti.

Per Studio Format
f.to Dr.Giovanni Prudeniano